



STATUTO TIPO DI SESTIERE

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 62 del 22.12.2022*

INDICE

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Oggetto e scopo
- Art. 3 Patrimonio ed entrate
- Art. 4 Soci del Sestiere
 - 4.1 I requisiti per l'iscrizione all'albo di Sestiere
 - 4.2 L'elenco dei simpatizzanti di Sestiere
 - 4.3 Minorenni
 - 4.4 L'iscrizione all'albo di Sestiere
 - 4.5 Ricorso
- Art. 5 Organi del Sestiere
- Art. 6 Assemblea
- Art. 7 Il Comitato di Sestiere
- Art. 8 Funzioni del Comitato di Sestiere
- Art. 9 Il Console
- Art. 10 Il Capo Sestiere
- Art. 11 Il Vice Capo Sestiere
- Art. 12 Il Segretario del Comitato di Sestiere
- Art. 13 Libri del Sestiere
- Art. 14 Il Tesoriere
- Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 16 Bilancio preventivo e consuntivo
- Art. 17 Avanzi di gestione
- Art. 18 Scioglimento
- Art. 19 Legge applicabile
- Art. 20 Clausola compromissoria
- Art. 21 Disposizioni transitorie

NUOVO STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

Su iniziativa del Comune di Ascoli Piceno è costituita l'associazione denominata "Sestiere".
L'associazione "Sestiere" ha durata a tempo indeterminato e la stessa può essere sciolta a norma dell'art. 18 "Scioglimento" del presente statuto.

Il Sestiere ha sede in Ascoli Piceno, via

ART. 2 - OGGETTO E SCOPO

Il Sestiere partecipa alla rievocazione storica delle onoranze e dei giochi che, secondo gli statuti civici stampati in volgare nel 1496, venivano compiuti ad Ascoli Piceno nella ricorrenza della festività del Santo Patrono "S. Emidio".

Il Sestiere di _____ è un'associazione regolata dal titolo II del codice civile e adotta il presente statuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello statuto della Quintana di Ascoli Piceno. Conferma la propria attività ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché l'elettività delle cariche associative.

Il Sestiere partecipa alle iniziative che il Comune di Ascoli Piceno programma e stabilisce di volta in volta sia nella Città di Ascoli Piceno, che in altre città d'Italia e/o all'Estero.

Il Sestiere non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse alla rievocazione della Quintana di Ascoli Piceno e quelle ad essa strumentali e accessorie.

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Tutti i segni distintivi della Quintana, i costumi, i palii, le armi, le bandiere, gli strumenti musicali e ogni altra attrezzatura utilizzata per la manifestazione della Quintana detenuti dal Sestiere costituiscono patrimonio indisponibile e inalienabile del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 5 "Patrimonio" dello Statuto della Quintana.

I beni sopra descritti possono essere destinati e utilizzati esclusivamente per le rievocazioni storiche della Quintana e per ogni altro evento definito dal Comune di Ascoli Piceno.

Il Sestiere detiene i beni e ne garantisce la conservazione e la custodia. E' fatto obbligo al Sestiere di redigere annualmente l'inventario dei beni da trasmettere al servizio comunale preposto nei termini e con le modalità dallo stesso definite.

Per il perseguimento delle finalità connesse alla rievocazione storica della Quintana il Sestiere dispone delle seguenti entrate:

- contributo del Comune di Ascoli Piceno;
- versamenti volontari effettuati da tutti coloro che aderiscono al Sestiere;
- introiti realizzati nello svolgimento delle attività accessorie e/o integrative.

ART. 4 - SOCI DEL SESTIERE

L'iscrizione all'albo di sestiere è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso esercitabile dall'iscritto in ogni momento. Il recesso deve essere comunicato al servizio comunale preposto e al Comitato di Sestiere; produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione fatta al servizio comunale preposto.

L'iscrizione all'albo di sestiere e la sottoscrizione della clausola compromissoria, di cui all'art. 20 del presente statuto, sono condizioni per la partecipazione a tutte le manifestazioni della Quintana.

La norma non si applica al cavaliere giostrante e ai cd. "simpatizzanti" di cui all'articolo 4, punto 2, del presente statuto.

4.1 - I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SESTIERE

Possono presentare la domanda di iscrizione all'albo di sestiere:

- A. coloro che hanno collaborato, per almeno tre anni consecutivi, alle attività di sestiere secondo le modalità sotto indicate all'art. 4.2;
- B. coloro che negli ultimi 5 anni sono stati iscritti ad altro Sestiere e hanno ottenuto il regolare nulla osta rilasciato dal comitato del sestiere di provenienza;

- C. coloro che negli ultimi 5 anni non sono stati iscritti ad altro albo di sestiere;
- D. coloro che non sono iscritti ad altro Sestiere;
- E. i residenti, gli ex residenti, i discendenti in linea retta dei residenti o ex residenti nel territorio del sestiere secondo l'allegata cartografia.

4.2. – L'ELENCO DEI SIMPATIZZANTI DI SESTIERE

Ogni anno il sestiere redige un apposito elenco denominato “l'elenco dei simpatizzanti”. E' fatto obbligo al Sestiere di comunicare al servizio comunale preposto i nominativi dei simpatizzanti che partecipano alla sfilata. L'elenco dei simpatizzanti comprende coloro che prestano volontariamente la loro collaborazione alle attività del sestiere e non sono in possesso del requisito di cui alla lettera A) dell'art. 4 punto 1.

I simpatizzanti iscritti nell'apposito elenco per tre anni consecutivi hanno diritto a richiedere l'iscrizione all'albo di sestiere.

4.3 – MINORENNI

I minorenni possono essere iscritti all'albo di sestiere a seguito di istanza sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà legale. I minori non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche di sestiere.

4.4 – L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI SESTIERE

L'iscrizione all'albo di sestiere deve essere presentata personalmente o mediante posta elettronica certificata al Comune di Ascoli Piceno con le modalità che saranno definite dal servizio comunale preposto, secondo la seguente tempistica:

- le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e l'iscrizione avrà decorrenza dal 01 gennaio dell'anno successivo;
- il servizio comunale preposto, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette copia delle domande pervenute alla data del 30 settembre al Capo Sestiere;
- il Capo Sestiere, entro il 30 ottobre di ogni anno, riunisce il Comitato di Sestiere per la verifica e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.2;
- Il Comitato redige regolare verbale della riunione specificando le iscrizioni accettate e motivando espressamente le eventuali reiezioni.
- Il Capo Sestiere trasmette, entro il 15 novembre di ogni anno, il verbale del Comitato di Sestiere di cui in precedenza con l'elenco degli esiti sulle domane di iscrizione;
- Il Dirigente del servizio comunale preposto del Comune di Ascoli Piceno provvede all'iscrizione nell'“albo di sestiere” delle domande che sono state accettate;
- in caso di rigetto della domanda, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune di Ascoli Piceno invia all'interessato la comunicazione motivata.

Il Comune di Ascoli Piceno entro il 31 dicembre di ogni anno provvede ad aggiornare gli albi.

4.5. – RICORSO

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione è ammesso ricorso al Consiglio degli Anziani entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso il Consiglio degli Anziani decide in via definitiva sull'istanza dandone comunicazione all'interessato.

ART. 5 - ORGANI DEL SESTIERE

Sono Organi del Sestiere:

- l'Assemblea;
- il Console;
- il Capo Sestiere;
- il Comitato di Sestiere;
- il Segretario del Comitato di Sestiere;
- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi del Sestiere è uniformata a criteri di massima partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La partecipazione agli organi di cui al presente articolo è da intendersi a titolo gratuito.

ART. 6 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli iscritti all'albo di Sestiere.

L'Assemblea è presieduta dal Capo Sestiere.

L'Assemblea:

- elegge il Console secondo le procedure di cui all'art. 9;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività del Sestiere in conformità al Programma Generale della rievocazione storica della Quintana, così come definito dall'Amministrazione Comunale;
- propone al Consiglio degli Anziani le modifiche al presente statuto di sestiere;
- approva e adotta i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività del Sestiere;
- delibera sulla destinazione dei contributi e dei fondi raccolti.

L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Capo Sestiere deve convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta almeno un terzo degli iscritti all'Albo di Sestiere o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Sestiere.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza mediante affissione di pubblico avviso presso la sede del sestiere contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data.

L'Assemblea è validamente costituita - in prima convocazione - quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti mentre - in seconda convocazione - qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti intervenuti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Capo Sestiere. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

ART. 7 – IL COMITATO DI SESTIERE

Il Comitato di Sestiere è presieduto dal Capo Sestiere ed è composto da 13 consiglieri, compreso il Capo Sestiere. Il Console partecipa alle sedute del Comitato di Sestiere senza diritto di voto.

I Consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili a Consigliere del Comitato di Sestiere:

- coloro i quali hanno raggiunto alla data di elezione la maggiore età;
- coloro i quali sono in possesso dei diritti civili;
- coloro i quali sono iscritti da più di tre anni all'"albo di sestiere".

Sono ineleggibili a Consigliere dei Comitati di Sestiere:

- coloro che sono stati dichiarati interdetti e/o inabilitati;
- coloro che abbiano riportato condanna definitiva per reato comune, non colposo;
- i destinatari di provvedimenti sanzionatori definitivi per aver posto in essere una condotta lesiva dell'immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana, e comunque tutti coloro che abbiano ricevuto provvedimenti sanzionatori definitivi con sospensione superiore a 12 mesi;
- i Cavalieri giostranti;
- i membri del Consiglio degli Anziani e i membri del Collegio dei Probiviri;
- i componenti del Gruppo comunale della Quintana e dei Castelli;
- i componenti della Commissione Artistica, della Consulta Storica, della Commissione di Pista e della Commissione Tecnica, fatta esclusione dei sei delegati dei Comitati dei Sestieri.

La prima adunanza del Comitato di Sestiere è convocato e presieduta dal Capo Sestiere.

Il Consigliere che subentra dura in carica fino al rinnovo del Comitato di Sestiere.

Le dimissioni e/o la cessazione delle funzioni di almeno n. 7 consiglieri e/o del Capo Sestiere determina la decadenza *ipso iure* del Comitato di Sestiere e, fino all'insediamento del nuovo Comitato di Sestiere, tutte le funzioni attribuite allo stesso sono affidate al Commissario di Sestiere nominato dal Consiglio degli Anziani.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali dei componenti i Comitati di Sestiere e del capo Sestiere sono disciplinati dall'apposito regolamento elettorale approvato dal Consiglio degli Anziani, sentito il parere vincolante del magnifico Messere, coerentemente alle previsioni contenute nello Statuto della Quintana e nello Statuto Tipo di Sestiere.

Il Sestiere curerà la pubblicazione dell'elenco dei Consiglieri risultati eletti.

La proclamazione è definita a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio degli Anziani entro 10 gg. dalla data di conclusione delle operazioni elettorali.

ART. 8 – FUNZIONI DEL COMITATO DI SESTIERE

Il Comitato di Sestiere:

- a) cura la gestione del Sestiere in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) nomina il vice Capo Sestiere, il Segretario, il Tesoriere, e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) verifica la sussistenza in capo ai richiedenti l'iscrizione all'Albo del Sestiere dei requisiti di cui all'art. 4 punto 2) dandone comunicazione al servizio comunale preposto ai sensi dell'art. 4 punto 4) del presente statuto;
- d) predispone annualmente la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Capo Sestiere deve convocare il Comitato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o in caso di richiesta da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Capo Sestiere può convocare il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta mediante idonea comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, entro otto giorni dalla data fissata per l'adunanza.

Il Comitato di Sestiere è validamente costituito e può deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i Consiglieri e almeno uno dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato di Sestiere è presieduto dal Capo Sestiere o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduto dal Vice Capo Sestiere.

Il Comitato di Sestiere è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato di Sestiere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che risulterà assente per 3 riunioni consecutive, senza giustificazione, sarà ritenuto decaduto e si procederà con la surroga.

ART. 9 - IL CONSOLE

Il Console rappresenta il Sestiere nelle manifestazioni della Quintana e partecipa al Comitato di Sestiere senza diritto di voto.

E' eleggibile a Console colui che ha i seguenti requisiti:

- compimento del cinquantesimo anno di età;
- godimento dei diritti civili;
- iscritto da più di dieci anni all'“albo di sestiere”.

E' ineleggibile a Console colui che:

- sia stato dichiarato interdetto e/o inabilitato;
- abbia riportato condanna definitiva di reato comune, non colposo;
- sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori definitivi per aver posto in essere una condotta lesiva dell'immagine e del buon nome del Sestiere e/o della Quintana;
- ricopra il ruolo di Cavaliere giostrante.

Il Console è eletto dall'Assemblea mediante votazione a scrutinio segreto, oppure, per acclamazione. La carica di Console è a tempo indeterminato.

La carica di Console è incompatibile con quella di: Capo Sestiere, Consigliere del Comitato di Sestiere, Consigliere del Consiglio degli Anziani, membro del Collegio dei Probiviri, componente del Gruppo Comunale, Rappresentante dei Castelli.

ART. 10 IL CAPO SESTIERE

Il Capo Sestiere è il rappresentante legale del Sestiere e:

- vigila sul buon andamento amministrativo del Sestiere e verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- presiede il Comitato di Sestiere e dell'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato di Sestiere e dell'Assemblea;
- rappresenta il Sestiere nei confronti dei terzi, sottoscrive i contratti con i terzi e compie atti di ordinaria amministrazione;
- rappresenta il Sestiere in giudizio in forza di apposito mandato del Comitato di Sestiere;
- definisce tutti gli impegni tra Sestiere e Comune di Ascoli Piceno, cura i rapporti con gli altri Sestieri e con tutti gli altri Organi della Quintana;
- sottoscrive i contratti con il Comune di Ascoli Piceno relativi alla gestione delle sedi del Sestiere di proprietà dell'amministrazione;
- assicura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- vigila sulla manutenzione dei beni mobili ed immobili conferiti dal Comune di Ascoli Piceno;
- partecipa alle sedute della Commissione Tecnica.
- Non sono eleggibili a Capo Sestiere gli Assessori del Comune di Ascoli Piceno.

Il Capo Sestiere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per due mandati.

ART. 11 - IL VICE CAPO SESTIERE

In caso di impedimento del Capo Sestiere le funzioni indicate all'art. 10 del presente statuto vengono svolte dal Vice Capo Sestiere.

ART. - 12 - IL SEGRETARIO DEL COMITATO DI SESTIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Sestiere; coadiuva il Console, il Capo Sestiere e il Comitato di Sestiere nelle attività di amministrazione del Sestiere. Entro e non oltre il termine di venti giorni dalle sedute degli organi del Sestiere trasmette copia dei verbali al servizio comunale preposto.

ART. 13 - LIBRI DEL SESTIERE

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, il Sestiere tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Sestiere e del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti gli iscritti all'Albo di Sestiere hanno diritto all'accesso ai libri del Sestiere. Le copie richieste sono rilasciate dal Segretario a spese del richiedente.

ART. 14 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa del Sestiere e ne tiene idonea contabilità, cura la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile la proposta di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo corredati da apposita relazione contabile.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere e è scelto tra persone di comprovata esperienza amministrativa - contabile. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i consiglieri del Comitato di Sestiere.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire incarichi direttivi, amministrativi, elettivi e di controllo in seno a soggetti di diritto pubblico che contribuiscono a sostenere finanziariamente, o con altri ausili, l'attività del Sestiere.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Comitato di Sestiere, senza diritto di voto, ed esprime liberamente il proprio parere in materia amministrativo - contabile.

Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento dell'Organo di revisione. Alle operazioni di verifica intervengono i componenti l'Organo di Revisione e i membri del Comitato di Sestiere che cessano dalla carica e coloro che la assumono.

ART. 16 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Gli esercizi finanziari del Sestiere coincidono con l'anno solare.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il Comitato di Sestiere predispone la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea di Sestiere che lo approva entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Comitato di Sestiere predispone la proposta di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di sestiere che la approva entro il 31 marzo di ogni anno.

Il tesoriere e il segretario del Sestiere agevolano la consultazione dei bilanci nei dieci giorni antecedenti le adunanze degli organi deliberativi. Le copie richieste sono rilasciate dal Segretario a spese del richiedente.

Il Capo Sestiere cura la trasmissione al servizio comunale preposto dei bilanci, consuntivi e preventivi, completi di relazioni del Comitato di Sestiere e dei revisori dei conti, entro cinque giorni dalla loro approvazione dell'Assemblea di Sestiere.

ART. 17 - AVANZI DI GESTIONE

Al Sestiere è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi o riserve durante la vita del Sestiere stesso, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o sia effettuate a favore del Comune di Ascoli Piceno.

Il Comune ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 18 - SCIoglimento

Lo scioglimento del Sestiere viene deciso dall'Assemblea validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei componenti e delibera con la maggioranza prevista dalla legge (art. 21, ultimo comma, codice civile). Nella delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo dalla procedura di liquidazione è devoluto al Comune di Ascoli Piceno.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non disciplinato nel presente statuto si applicano le disposizioni del titolo II del codice civile.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Gli iscritti all'albo del Sestiere devono accettare espressamente le regole del presente Statuto e dello Statuto della Quintana, con rinuncia espressa ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito a comportamenti, fatti e circostanze inerenti l'attività dei sestieri, del Comune di Ascoli Piceno o comunque riconducibili alla rievocazione e alla relativa organizzazione, accettando altresì che dette controversie vengano rimesse alla cognizione degli organi di disciplina previsti dallo Statuto della Quintana, con l'impegno di uniformarsi ai provvedimenti che verranno adottati dagli organi competenti.

ART. 21 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le rievocazioni storiche delle onoranze e dei giochi che, secondo gli statuti civici stampati in volgare nel 1496, venivano compiuti ad Ascoli Piceno nella ricorrenza della festività del Santo Patrono "S. Emidio" nell'anno 2020 non si sono potute svolgere. Conseguentemente gli organi dei Sestieri eletti nel mese di dicembre 2019 restano in carica sino al 31 dicembre 2024.